

CXCII.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del presidente della Corte dei conti — Approvazione del progetto di legge: « Modificazione all'ordinamento giudiziario » (N. 383) — Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i 12 articoli del progetto — Approvazione di disegni di legge: « Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gli infortuni del lavoro fra gli esercenti di miniere di zolfo della Sicilia; Modificazione al disegno di legge riguardante l'approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904; Transazione della lite tra il Ministero dell'istruzione pubblica e gli eredi di Ottone Bausch; Attivazione del nuovo catasto; Disposizioni speciali p. r la chiamata della leva di mare della classe 1884; Provvedimenti in favore dei danneggiati del terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila; Ricostituzione in comune autonomo di Coppelle distaccandolo dal comune di Montesilvano (Teramo) » — Discussione del progetto di legge: « Modificazione al ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto » (N. 411) — Nella discussione generale parlano i senatori Carla Mameli e Vischi, relatore — La discussione generale è chiusa — Senza discussione si approvano i sei articoli del disegno di legge, e l'ordine del giorno proposto dell'Ufficio centrale — Avvertenza del presidente in ordine ai lavori del Senato — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione e risultato di essa.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, e il sottosegretario di Stato per le finanze.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

**Messaggio
del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Frego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di un messaggio pervenuto al Senato dal Presidente della Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Roma 1° luglio 1904.

In adempimento del disposto della legge del 15 agosto 1867, n. 3353 il sottoscritto ha l'onore

di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina del mese di giugno ultimo scorso non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

Il presidente
G. FINALI.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ». (N. 383).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dei progetti iscritti all'ordine del giorno, il primo dei quali porta il titolo: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di voler dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. *Stampato*, N. 383).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa, passeremo alla discussione dei singoli articoli che rileggo.

Art. 1.

Fermo rimanendo il numero e la circoscrizione delle preture attualmente esistenti, il ruolo organico dei pretori è fissato nel numero di 1399.

Nessuna pretura potrà rimauere vacante di titolare oltre un anno.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 37, primo comma, della legge sull'ordinamento giudiziario è aggiunto il seguente capoverso:

In mancanza del titolare, anche dove esista un vice-pretore, supplirà un pretore di altro mandamento dello stesso distretto, da designarsi con decreto Reale. Tale provvedimento è applicabile soltanto alle preture nelle quali siano state emesse meno di cento sentenze all'anno, secondo la media del quinquennio 1897-1901, tenuto conto altresì delle condizioni di cui alle lettere A, B, C, D, dell'art. 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6702.

(Approvato).

Art. 3.

Il grado di vice-presidente di tribunale è soppresso.

Il Governo ha facoltà di modificare con decreti Reali, da promulgarsi entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge, le piante organiche dei tribunali, e di creare, altresì, nuovi posti di giudice di tribunale, e di aggiunto giudiziario in numero non superiore a sessantacinque, rispettivamente, per ciascun grado e nei limiti dei fondi disponibili ai termini dell'art. 9.

Entro un anno dalla completa attuazione della presente legge, le piante organiche suddette dovranno essere approvate per legge.

(Approvato).

Art. 4.

I consiglieri di appello, incaricati delle funzioni di presidenti di assise ed i giudici di tribunale incaricati della istruzione penale nei tribunali, nei quali l'ufficio d'istruzione comprendeva al 1° gennaio 1904 tre giudicanti, possono essere promossi al grado superiore, rispettivamente di presidente di sezione e di consigliere di appello, continuando nelle funzioni medesime. A tale effetto saranno lasciati vacanti di titolari altrettanti posti negli organici di Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 5.

I magistrati giudicanti possono essere temporaneamente destinati, col loro consenso, ad un tribunale o ad una Corte diversa da quella di cui fanno parte, qualora, per straordinarie circostanze, il bisogno del servizio lo richieda. Tale destinazione sarà fatta con decreto Reale, previo parere conforme della Commissione consultiva per le promozioni e i tramutamenti.

(Approvato).

Art. 6.

Sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere i loro diritti alla pensione, i pretori che nel giorno della pubblicazione della presente legge abbiano raggiunto i 65 anni di età e 25 anni di servizio, ed i pretori che abbiano 25 anni di servizio e siano stati dichiarati « non promo-

vibili » dalla Commissione consultiva per le promozioni, anteriormente al 1° maggio 1904.
(Approvato).

Art. 7.

I pretori meno anziani il cui numero ecceda il ruolo organico stabilito dall'art. 1, rimangono in servizio in soprannumero e rientrano in pianta mano mano che si verificano vacanze di posti.

(Approvato).

Art. 8.

I magistrati attualmente investiti del grado di vice-presidente, conservano il loro titolo e stipendio, e sono applicati in soprannumero ai tribunali dei quali ora fanno parte, fino a quando siano promossi al grado superiore ai termini degli articoli 51 e 72 della legge di ordinamento giudiziario e dell'art. 11 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Sono, però, dispensati dal servizio ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione i vice presidenti che abbiano 25 anni di servizio e siano stati dichiarati « non promovibili » dalla Commissione consultiva, anteriormente al 1° maggio 1904.

(Approvato).

Art. 9.

Con le economie derivanti dalla esecuzione della presente legge e mediante il fondo di cui al terz'ultimo comma del presente articolo, il Governo del Re aumenterà gradatamente:

lo stipendio dei pretori fino a lire tremila;

lo stipendio dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re fino a lire quattromila;

la indennità competente ai magistrati incaricati dell'ufficio d'istruzione od applicati all'ufficio medesimo nei tribunali nei quali l'ufficio d'istruzione comprendeva al 1° gennaio 1904, tre giudicanti, fino a lire settecento;

ed assegnerà una indennità, in ragione di annue lire mille, ai consiglieri d'appello in funzione di presidente di corte d'assise. Nella ipotesi dell'art. 4, detta indennità è conservata anche dopo la promozione al grado superiore.

Per gli stessi scopi il fondo stanziato attualmente nel capitolo n. 23 del bilancio del Mi-

nistero di grazia e giustizia (Magistrature giudiziarie - Personale), sarà aumentato di lire cinquecentotrentunmila a partire dal bilancio 1905-906.

Gli aumenti di stipendio e d'indennità saranno stabiliti con successivi decreti Reali ed in quest'ordine: saranno fuse, anzitutto, gradualmente le due categorie dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re in una sola, collo stipendio ora attribuito alla prima categoria; indi si provvederà in eguale misura agli altri aumenti di stipendio e d'indennità, osservata, quanto ai funzionari dello stesso grado, la ragione dell'anzianità.

Infine, sul fondo residuo, si provvederà gradualmente ad assegnare la indennità stabilita per i presidenti d'assise, con preferenza a favore di coloro fra essi che abbiano sostenuta tale funzione da maggior tempo, ed a parità di tempo con preferenza a favore dei più anziani di grado.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re presenterà nel termine di sei mesi un disegno di legge per l'istituzione delle sezioni di pretura in quei comuni, già sede di mandamento, nei quali per il numero dagli affari e per le condizioni dei luoghi sarà riconosciuta la necessità di una magistratura locale.

(Approvato).

Art. 11.

La facoltà concessa al Governo del Re dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, resta prorogata fino a nuova disposizione legislativa.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a promulgare le disposizioni transitorie e le altre necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: «Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gl' infortuni del lavoro tra gli esercenti di miniere di zolfo della Sicilia» (N. 385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: «Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gl' infortuni del lavoro tra gli esercenti di miniere di zolfo della Sicilia».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 385).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il fondo di esercizio del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, costituito a' sensi e per gli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, fra gli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia, è formato mediante un contributo, ragguagliato alla quantità dello zolfo prodotto e stabilito nella misura di lire 150 per tonnellata di zolfo e di minerale di zolfo contenente più del 6: per cento di zolfo puro.

Per gli sterri e minerali di zolfo contenenti meno del 65 per cento di zolfo puro, il contributo sarà ridotto a un terzo della misura stabilita per gli zolfi come sopra.

Il Governo del Re è autorizzato a diminuire con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, il contributo determinato nel capoverso precedente, quando si siano verificate le condizioni di garanzia per il funzionamento del Sindacato obbligatorio, determinate nello statuto dello stesso Istituto.

Per l'uso di questa facoltà occorrerà una deliberazione dell'assemblea generale dei soci e la domanda al Ministero di agricoltura da parte del Consiglio di amministrazione del Sindacato.
(Approvato).

Art. 2.

Il contributo indicato nell'articolo precedente viene riscosso, se lo zolfo, i minerali di zolfo e gli sterri di zolfo siano trasportati per ferrovia, all'atto in cui dalla stazione vicina ai luoghi di produzione sono spediti ai luoghi di trasformazione e di esportazione: se lo zolfo, i minerali di zolfo e gli sterri di zolfo siano trasportati per via ordinaria, la forma ed i modi di riscossione saranno stabiliti nello statuto del Sindacato. Così pure saranno determinati nello statuto del Sindacato la misura e le modalità per il contributo da pagarsi nei casi di lavorazioni temporaneamente improduttive.

Ove il mittente dei trasporti per ferrovia, di zolfo, minerali di zolfo e sterri di zolfo di cui sopra, non intendesse pagare direttamente il contributo, sarà invitato ad inserire nel documento di trasporto la richiesta di *spesa anticipata* ai termini dell'art. 121 della tariffa per la rete Sicula e correlativi delle altre ferrovie dell'isola, per una somma corrispondente a quella del contributo.

L'ammontare del contributo e delle spese anticipate, sotto deduzione da queste ultime della provvigione stabilita dall'articolo 121 delle tariffe, ed altri come sopra, sarà dalle Società esercenti le ferrovie della Sicilia corrisposto al Sindacato.

La ferrovia avrà diritto di rifiutare l'accettazione dei trasporti quando il mittente non paghi direttamente il contributo spettante al Sindacato o non si presti ad inserire nel documento di trasporto la richiesta della *spesa anticipata*.

Le Società ferroviarie, d'accordo col Governo, potranno mettere a disposizione del Sindacato una quota parte delle tasse normali di trasporto dello zolfo, dei minerali di zolfo e degli sterri di zolfo, in partenza esclusivamente dai luoghi di produzione, con un massimo del 2 per cento delle tasse medesime al netto dell'imposta erariale.

(Approvato).

Art. 3.

Si considerano esercenti di miniere coloro in nome e per conto dei quali le miniere sono coltivate, quando anche essi abbiano affidato ad

altri, con contratto di cottimo, l'esecuzione dei lavori di coltivazione.

I proprietari delle miniere di zolfo che abbiano concesso ad altri l'esercizio di esse mediante un compenso stabilito in una quota proporzionale del prodotto delle miniere medesime, sono obbligati al pagamento del contributo di cui nell'articolo precedente sulla quota proporzionale dello zolfo ad essi spettante e sono tenuti a rimborsare all'esercente il contributo che avesse eventualmente pagato su questa quota. Nel caso di sub-concessione nell'esercizio delle miniere, il sub-concedente è parificato al proprietario per gli effetti del presente articolo.

(Approvato).

Art. 4.

I proprietari delle miniere contemplati nel precedente articolo non fanno parte del Sindacato; hanno però diritto di essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione di questo nella proporzione di un quinto del numero dei componenti il Consiglio stesso. Le norme, condizioni e modalità per l'esercizio di questo diritto saranno stabilite nello statuto del Sindacato.

(Approvato).

Art. 5.

Nel Regio decreto di approvazione dello statuto del Sindacato saranno stabilite, a norma dell'articolo 27 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, l'entità e la forma delle garanzie che il Sindacato dovrà prestare e i modi e limiti per la costituzione di un fondo di riserva.

Per tutto quanto non è disciplinato dalla presente legge si applicheranno le disposizioni della legge (testo unico) predetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazione al disegno di legge riguardante l'approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento

su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 423).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione al disegno di legge riguardante l'approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-1904 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 70,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste, che sarà iscritta a un nuovo capitolo col n. 141 bis del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1903-904, con la denominazione « Sussidi ai danneggiati dagli ultimi uragani ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Transazione della lite tra il Ministero della pubblica istruzione e gli eredi di Ottone Bausch » (N. 412).

PRESIDENTE. Segue ora l'altro disegno di legge intitolato: « Transazione della lite tra il Ministero della pubblica istruzione e gli eredi di Ottone Bausch ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la qui allegata convenzione 9 marzo 1904 stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione e gli eredi del signor Otto Bausch di Colonia, con la quale convenzione vengono transatti nella somma di L. 100,000,

i danni sofferti dai detti eredi in seguito alla morte del signor Bausch.

La predetta somma di L. 100,000 verrà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1903-904.

Transazione

della lite tra il Ministero della pubblica istruzione e gli eredi di Ottone Bausch.

REGNANDO SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della nazione
RE D'ITALIA.

L'anno 1904 ed il giorno 9 del mese di marzo in una sala del palazzo della Minerva,

Alla presenza di Sua Eccellenza il commendatore avvocato professore VITTORIO EMANUELE ORLANDO, ministro della pubblica istruzione.

Presenti pure i signori commendatori avvocati CARLO FIORILLI, direttore generale delle Antichità e Belle Arti, e dottor cavaliere RAFFAELE BARABBINO, segretario di Gabinetto nel Ministero della pubblica istruzione, testimoni idonei ed a me cogniti.

Viene stipulato il presente atto il quale è ricevuto da me sottoscritto RICCARDO ARTOM, segretario nel predetto Ministero della pubblica istruzione, autorizzato a tale funzione col qui allegato decreto di oggi stesso, a mente dell'art. 104 del regolamento generale per la contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª).

Si premette che il signor Ottone Bausch essendo venuto a Roma colla signora Maria Kramer sua moglie, ebbe sventuratamente a perdere la vita sul Palatino il giorno 26 aprile 1897 in causa della rottura di una transenna di legno.

Che iniziato giudizio civile tra il Ministero della pubblica istruzione da una parte e gli eredi del defunto dall'altra, per accettare se, o meno, dovesse la responsabilità cadere sul Ministero della pubblica istruzione, l'autorità giudiziaria, dal Tribunale fino alla Cassazione, dopo l'espletamento delle prove prodotte dalle parti, ebbe a ritenere responsabile il Ministero e questo obbligato a quella indennità che sa-

rebbe stata liquidata in separata sede di giudizio.

Che iniziato questo giudizio di liquidazione dei danni con atto di citazione 17 gennaio 1903 davanti al Tribunale civile di Roma, le parti hanno creduto però conveniente ai loro reciproci interessi di comporre amichevolmente la vertenza.

Quindi è che tra Sua Eccellenza Vittorio Emanuele Orlando predetto, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione del Regno d'Italia da una parte, e l'avvocato Emidio Marconi di Pietro, noto e domiciliato a Roma, Corso Vittorio Emanuele, n. 305, a me segretario rogante personalmente cognito, quale procuratore dei signori: 1° Maria Kramer vedova del Ottone Bausch tanto in proprio nome quanto in rappresentanza e come tutrice legale delle proprie figlie minorenni Eugenia, Maria ed Irma Bausch del fu Ottone, debitamente a quest'atto autorizzata dal Tribunale di Colonia in data 18 gennaio 1904; 2° Otto (*iunior*) Bausch, 3° Maria Barber nata Bausch fu Ottone, assistita ed autorizzata dal proprio marito signor Alfred Barber il tutto in virtù delle qui allegate procure rilasciate in quanto ai primi due in data 14 dicembre 1903 innanzi al regio console d'Italia a Colonia, ed in quanto alla terza in data 14 dicembre 1903 innanzi al regio console d'Italia a Parigi), si stipula e si conviene quanto segue:

I. La causa di liquidazione di danni iniziata dai signori eredi di Ottone Bausch contro il Ministero della pubblica istruzione del Regno d'Italia colla citazione 17 gennaio 1903 rimane transatta.

II. Come corrispettiva di questa transazione e a tacitazione finale degli eredi Bausch, il Ministero della pubblica istruzione si obbliga di pagare agli stessi quali sono indicati dal surriferito atto di citazione e nelle loro rispettive qualità ed autorizzazione, e per essi all'avvocato Emidio Marconi di Pietro a ciò debitamente autorizzato, la somma di lire italiane centomila prima della fine del mese di giugno 1904. Ogni maggiore dilazione per qualsiasi ragione o causa produrrà l'interesse del 5 per cento a carico del Ministero.

III. Gli eredi di Ottone Bausch suddetti dopo il pagamento della suddetta somma (ed interessi se del caso) non potranno più altro pretendere dal Ministero intendendosi regolato e

definito con la presente transazione e col pagamento integrale delle lire centomila ogni ulteriore diritto degli stessi in dipendenza dell'iniziato giudizio di liquidazione di danno.

IV. La presente transazione s'intende conclusa sotto la clausola dell'approvazione di essa, per ciò che riguarda il Ministero, delle competenti autorità a norma delle leggi italiane.

V. Le spese di registro del presente atto verranno assegnate a norma di legge.

Questo atto viene da me letto alla presenza dei sopraindicati testimoni, agli illustrissimi signori contraenti, i quali dispensandomi dalla lettura degli allegati dai medesimi perfettamente conosciuti, dichiarano l'atto stesso in tutto conforme alla loro volontà.

Firmati: VITTORIO EMANUELE ORLANDO

EMIDIO MARCONI

CARLO FIORILLI, *teste*

RAFFAELE BARABBINO, *teste*

RICCARDO ARTOM, *segretario rogante*.

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Attivazione del nuovo catasto » (V. 428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Attivazione del nuovo catasto ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura del progetto di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 428).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nelle provincie nelle quali non è ancora compiuto il nuovo catasto ordinato dalla legge 1º marzo 1886, n. 3682, il catasto medesimo sarà attivato, per decreto ministeriale, a mano a mano che le relative operazioni siano com-

piute nei singoli circondari, con l'applicazione dell'aliquota d'imposta dell'8.80 per cento ai nuovi estimi.

Al termine delle operazioni catastali nell'intera provincia, le tariffe d'estimo, stabilite in via provvisoria dalla Commissione censuaria centrale per i singoli circondari, saranno dalla Commissione medesima rivedute e modificate, in quanto occorra agli scopi della perequazione.

Per ogni circondario nel quale viene attivato il nuovo catasto, e fino a che questo non sia esteso all'intera provincia, la parte spettante al circondario stesso del carico totale provinciale, per sovrimposta sui terreni, continuerà nella stessa misura proporzionale rispetto agli altri circondari, quale era anteriormente, ferme le altre disposizioni della legge 23 dicembre 1900, n. 449.

Fra i singoli possessori del circondario, la sovrimposta provinciale si ripartirà sulla base dei rispettivi imponibili iscritti sui ruoli dell'anno al quale la sovrimposta si riferisce.

(Approvato).

Art. 2.

Nell'attivazione del nuovo catasto, sarà data la precedenza a quei circondari per i quali essa sia domandata dai Consigli comunali rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio del circondario.

Nelle provincie in cui non sono ancora intraprese le operazioni catastali, le domande dei Consigli comunali dovranno essere fatte entro due mesi dal giorno nel quale, a cura dello Stato, saranno iniziate le operazioni medesime.

Nelle provincie ove le operazioni sono già in corso, le domande dovranno essere fatte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, ed il loro accoglimento sarà subordinato allo stato di avanzamento dei lavori nella provincia.

L'attivazione parziale del catasto sarà fatta in ogni caso, senza pregiudizio del normale svolgimento e compimento delle operazioni nel rimanente territorio della provincia, ed in relazione coi fondi stanziati in bilancio.

(Approvato).

Questo progetto si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare della classe 1884 ». (N. 440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare della classe 1884 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 440).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa. Procederemo a quella degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gl'inscritti di leva marittima della classe 1884, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno tutti assegnati alla prima categoria.

È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano da leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali, per numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla seconda categoria.

(Approvato).

Art. 2.

Gl'inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1882 e 1883, in base all'art. 53 del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove siano riconosciuti idonei ed assegnati alla prima categoria nella leva del 1905, assumeranno la ferma di due anni se nati nel 1882 e quella di tre anni se nati nel 1883.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni Comuni della provincia di Aquila » (N. 483.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti

a favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del progetto.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 433).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, passeremo alla discussione dei singoli articoli che rileggo.

Art. 1.

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare, quanto in tutto o in parte eseguita, di fabbricati urbani e rustici o di opere di difesa o di proprietà sia di privati, sia di municipi, sia di altri enti, danneggiate o distrutte dal terremoto del febbraio 1904 nei comuni di Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Sante Marie e Borgocollesegato in provincia di Aquila, possono essere consentiti, ai termini della presente legge, dagli istituti di credito fondiario, da quelli di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari non cedibili i quali non possono avere durata maggiore di 35 anni, e devono rimborsarsi col sistema delle annualità fisse da pagarsi a semestri posticipati e comprendenti l'interesse, la quota di ammortamento e gli accessori.

Per le operazioni da compiersi dagli istituti di credito fondiario in base alla presente legge si deroga alla disposizione della legge 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico).

(Approvato).

Art. 2.

Al pagamento delle annualità dei mutui ipotecari che saranno accordati in base al precedente articolo lo Stato contribuisce in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale scopo viene iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la durata di 35 anni, la somma annua di lire 11,000 incominciando dall'esercizio 1905-906.

Le eventuali economie su tale somma rimangono vincolate fino alla completa estinzione

dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.

(Approvato).

Art. 3.

Le iscrizioni ipotecarie che vengano prese dagli istituti sovventori in garanzia dei mutui suddetti hanno la priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione venga ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, devono essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi hanno diritto di opporsi, se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione e la ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.

Tali opposizioni sono risolte secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati sopra i quali esistono iscrizioni ipotecarie non si curassero, dopo conseguito il mutuo, di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempite le formalità che saranno dal regolamento prescritte, ha il diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel proprio interesse i lavori di ricostruzione o di riparazione.

Tanto i proprietari, quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari, che eventualmente si sostituissero al diritto dei primi, secondo dispone il presente articolo, devono provare di essere in condizioni economiche tali da non poter con mezzi propri provvedere in tutto od in parte alla riparazione o ricostruzione del fabbricato danneggiato o distrutto.

(Approvato).

Art. 5.

La somma consentita a mutuo può dall'istituto mutuante essere somministrata in una volta sola o in più rate a incominciare dalla data

del contratto e successivamente a misura che progrediranno i lavori di ricostruzione e riparazione dello stabile danneggiato.

In quest'ultimo caso il contributo dello Stato, di cui all'articolo 2, si limita al pagamento dell'interesse delle somme effettivamente anticipate.

Quando viene compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa va aggiunta la parte degli interessi capitalizzati e non pagati che eccede il contributo dello Stato, di cui nel paragrafo precedente.

Il periodo di ammortamento di mutui somministrati in più rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo stabilita nell'art. 1 deve comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

(Approvato).

Art. 6.

Le domande per conseguimento di mutui in base alla presente legge devono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di un anno dalla pubblicazione della legge stessa, unitamente ai documenti che saranno indicati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

I contratti relativi ai mutui devono, sotto pena di decadenza, essere stipulati non più tardi di un anno dalla data della concessione del mutuo.

Quando si pattuisce la somministrazione rateale del mutuo, la medesima deve effettuarsi entro un termine non maggiore di due anni dalla stipulazione del contratto.

(Approvato).

Art. 8.

Il contributo dello Stato consentito con la presente legge è esente dalla tassa di ricchezza mobile.

I contratti di mutuo di qualunque natura dalla presente legge previsti e da qualunque istituto consentiti sono soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui sono esenti dalla tassa ipotecaria e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1904

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, sono estesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.
(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al Governo di provvedere per decreto Reale alla esecuzione della presente legge.
(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Ricostituzione in Comune autonomo di Cappelle distaccandolo dal Comune di Montesilvano (Teramo) » (N. 437).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Ricostituzione in Comune autonomo di Cappelle distaccandolo dal Comune di Montesilvano (Teramo) ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato*, N. 437).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Cappelle in provincia di Teramo è distaccata da Montesilvano e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione al ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto » (N. 444).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazione al ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a voler dar lettura del disegno di legge:

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge.

(V. *Stampato* N. 444).

PRESIDENTE. Dischiario aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Carta Mameli.

CARTA MAMELI. Ho chiesto la parola per fare una semplice raccomandazione all'onorevole ministro guardasigilli.

Nell'amministrazione del Fondo per il culto ci sono degli avventizi. Credo che siano in numero di dodici: alcuni di questi contano perfino 14 anni di servizio.

Ora io raccomando alla benevola considerazione del ministro la sorte di cotesti poveri disgraziati, nel senso, cioè, che studi se c'è modo, di aprire un concorso, non generale, ma limitato fra essi, quando vi saranno posti disponibili, acciò possano essere collocati in ruolo, quelli che superano la prova. E questa raccomandazione non mi pare sia in contraddizione, in opposizione con un ordine del giorno che vedo presentato dall'Ufficio centrale...

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

CARTA MAMELI. ... perchè questo ordine del giorno riguarda il divieto d'ammissione di straordinari, senza esame, mentre qui si tratterebbe dell'ammissione di coloro che avessero superata la prova di un esame. Ed ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi, *relatore*.

VISCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale credè utile presentare un ordine del giorno già accettato dall'onorevole ministro nell'altro ramo del Parlamento, ordine del giorno col quale si invita il Governo a rispettare con la maggiore rigidità la legge del 1897, riguardante l'ammissione degli straordinari. L'Ufficio centrale è partito dal principio che tale disposizione legislativa, venendo per poco violata, turberebbe quel trattamento di giustizia e di eguaglianza

verso quanti altri con le stesse qualità avrebbero forse potuto concorrere all'impiego dato per favore.

In verità per la premura di presentare al Senato il rapporto a nome dell'Ufficio centrale non ho potuto appurare in quanti casi si sia violata la citata legge. Ho riprodotto l'invito al Governo sulla fede di altri documenti parlamentari, e non posso omettere nella ipotesi della loro esattezza una espressione di meraviglia, che cioè la Corte dei conti abbia potuto registrare decreti emessi in aperta contraddizione con l'accennata legge del 1897.

L'onorevole ministro disse altrove che egli non aveva difficoltà di accettare quest'ordine del giorno, perchè l'ombra di censura contenutavi non riguardava lui, ed egli al contrario era assai disposto ad uniformarsi completamente al medesimo.

Io sono sicuro che la stessa dichiarazione farà oggi a noi, e che egli vorrà anche accettare l'ordine del giorno del Senato.

Dico al senatore Carta-Mameli che non solamente credo che il presente ordine del giorno non contraddica alle sue raccomandazioni, ma credo queste tanto giuste da farle anche mie. Porto opinione anzi che le sue raccomandazioni hanno un fondamento nello spirito degli articoli 3 e 4 della legge che discutiamo.

L'onor. ministro nella sua relazione presentata a questo alto Consesso, ha detto che questo disegno di legge ha avuto lo scopo principale di sistemare il personale straordinario e di servizio, ed è in grazia di questo scopo principale che egli ha stabilito di sospendere l'applicazione della legge del 1883 circa il diritto dei sott'ufficiali dell'esercito, con determinati criteri, evidentemente concordati col ministro della guerra. Ora, è vero che qui non si parla degli avventizi, ma è vero pure che il concetto del Governo è quello di sistemare la condizione di tutti quegli umili che da tanti anni servono nell'amministrazione, e che è giusto che nel momento in cui il legislatore vuole sistemare definitivamente le condizioni della direzione generale, sia sistemata anche la condizione loro.

Così è che io mi unisco alle preghiere del senatore Carta Mameli, nel senso che sia vietato, come vuole la legge del 1897, che di straforo, o, come suol dirsi, per la finestra, entrino impiegati

straordinari, ma che sia agevolata la condizione di coloro che vi sono, sia pure in condizione di semplici avventizi, o magari con speciali esami, o nella maniera che il Governo saprà escogitare. Tanto più costoro meritano la nostra attenzione per quanto, essendo in numero assai esiguo, non potranno turbare l'andamento del servizio dell'amministrazione.

Detto questo, confido che il Senato vorrà approvare anche l'ordine del giorno da noi presentato.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come ho dichiarato alla Camera, così dichiaro al Senato di accettare l'ordine del giorno che è proposto dall'Ufficio centrale, perchè risponde perfettamente ai concetti ai quali si ispira l'ordine del giorno votato dall'altro ramo del Parlamento.

Accetto anche la raccomandazione che mi venne proposta in forma così limitata dall'onorevole senatore Carta Mameli: forse se essa andasse al di là di una semplice raccomandazione, avrei avuto qualche difficoltà ad accoglierla, ma, così com'è, non posso che fare ad essa buon viso.

Questo dico perchè è noto ciò che avviene al primo affacciarsi degli impiegati agli uffici pubblici, specialmente d'ordine, quando non entrano per la via maestra dei concorsi. Chiedono di essere ammessi purchè sia, in qualunque modo, come avventizi. Sono diffidati, che rimarranno sempre in questa condizione e che mai potranno aspirare a diventare funzionari di ruolo: ed essi rispondono accettando di gran cuore la diffida, e promettendo che si adatteranno alla modesta posizione che viene loro fatta.

Ma, appena si mette la mano sugli organici, è difficile, che dico? è umano che anch'essi non si risvegliano e non tentino di migliorare la loro sorte, dicendo: siamo avventizi, ma facciamo da funzionari di ruolo e anche più, siamo avventizi ma lo siamo da cinque, dieci, venti anni, quanti bastano a dare diritto a diventare funzionari di ruolo! Questo è ciò che avviene nella pratica della vita; ma questo non mi tratterrà certo dal raccogliere la raccomandazione fatta dall'onor. senatore Carta Mameli.

L'accetto, sia per l'autorità di chi me la rivolge, sia perchè, come dissi, comunque le cose avveugano, le domande degli avventizi sono legittimate da condizioni veramente degne del maggiore riguardo, sia perchè le cose che avvertii possono servire meglio di monito a non ammettere avventizi di quello che a rifiutarsi ad ogni loro miglioramento di carriera.

Infine l'onor. senatore Carta Mameli, che cosa chiede? che si facciano per gli avventizi dei concorsi esclusivi per essi: la domanda è adunque degna della maggiore considerazione, anche per il tenore col quale è formulata.

Invitato a studiare come meglio giovare in questo senso agli avventizi, prometto che studierò.

CARTA MAMELI. Ringrazio il signor ministro.

PRESIDENTE. Il ministro dunque accetta l'ordine del giorno?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora passeremo anzitutto alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto è modificato a decorrere dal 1° luglio 1904, in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

RUOLO ORGANICO

DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO

Ruolo organico del personale della Direzione Generale del Fondo per il Culto.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	Totale	Individuale	Complessivo	
Categoria Amministrativa.						
Direttore Generale	»	1	1	9,000	9,000	9,000
Vice Direttore Generale	»	1	1	8,000	8,000	8,000
Direttori Capi di Divisione	1	2	4	7,000	14,000	26,000
Idem	2	2		6,000	12,000	
Capi Sezione	1	5	9	5,000	25,000	43,000
Idem	2	4		4,500	18,000	
Segretari ed Ispettori	1	12	29	4,000	48,000	102,000
Idem	2	6		3,500	21,000	
Idem	3	11		3,000	33,000	
Vice Segretari ed Ispettori	1	6	16	2,500	15,000	35,000
Idem	2	10		2,000	20,000	
»	»	»	60	»	»	223,000
Categoria di ragioneria.						
Direttore Capo di Divisione	»	1	1	7,000	7,000	7,000
Capi Sezione	1	2	3	5,000	10,000	14,500
Idem	2	1		4,500	4,500	
Segretari	1	6	22	4,000	24,000	77,500
Idem	2	7		3,500	24,500	
Idem	3	9		3,000	27,000	
Vice Segretari	1	5	15	2,500	12,500	29,000
Idem	2	3		2,000	6,000	
Idem	3	7		1,500	10,500	
Cassiere centrale Economo	»	1	1	5,000	5,000	5,000
Controllore	»	1	1	3,500	3,500	3,500
»	»	»	43	»	»	134,500

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	Totale	Individuale	Complessivo	
Categoria d'ordine.						
Capi degli Uffici d'ordine	»	1	1	4,000	4,000	4,000
Archivisti	1	5	15	3,500	17,500	46,000
Idem	2	3		3,200	9,600	
Idem	3	7		2,700	18,900	
Ufficiali d'ordine	1	5	44	2,200	11,000	73,400
Idem	2	13		1,800	23,400	
Idem	3	26		1,500	39,000	
»	»	»	60	»	»	123,400
Personale di servizio.						
Commesso	»	1	1	1,800	1,800	1,800
Capo Usciere	»	1	1	1,600	1,600	1,600
Uscieri	1	3	7	1,400	4,200	9,400
Idem	2	4		1,300	5,200	
Inservienti	1	5	12	1,200	6,000	13,700
Idem	2	7		1,100	7,700	
»	»	»	21	»	»	26,500

RIEPILOGO.

	Numero	Lire
Categoria amministrativa	60	223,000
Categoria di ragioneria	43	134,500
Categoria d'ordine	60	123,400
Personale di servizio	21	26,500
Totale generale	184	507,400

(Approvato).

Art. 2.

I posti di segretario di ultima classe, che, per la prima attuazione del nuovo ruolo organico, saranno disponibili nella categoria di ragioneria, potranno essere conferiti per ordine di anzianità nella classe cui attualmente appartengono, e con dispensa dall'esame di promozione, ma nel seguente ordine di preferenza e con deroga alle disposizioni del regolamento 5 ottobre 1902, numero 465.

a) ai vice segretari di ragioneria con lo stipendio di L. 2500, che siano provvisti del diploma di ragioniere, abbiano conseguito la prima nomina a funzionari di ruolo nell'amministrazione del Fondo per il culto in seguito ad esame di concorso, e continuo non meno di 12 anni di servizio.

b) ai vice segretari di ragioneria con lo stipendio di L. 2500 che sebbene non posseggano i requisiti di studio accennati nel precedente comma, tuttavia da non meno di 16 anni ed in seguito ad esame di abilitazione, o idoneità siano stati ammessi nella amministrazione del Fondo per il culto od in quelle da cui originariamente provengono e continuo non meno di dieci anni di servizio come funzionari di ruolo.

La facoltà della promozione dei funzionari che posseggano i cennati requisiti è subordinata al riconoscimento della loro idoneità da parte di una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 26 del regolamento 5 ottobre 1902, n. 465.

I posti di archivista di ultima classe che saranno disponibili per la prima attuazione del nuovo ruolo organico potranno essere conferiti per ordine di anzianità nella classe cui attualmente appartengono e con dispensa dall'esame di promozione, agli ufficiali d'ordine con lo stipendio di L. 2200 che continuo non meno di 15 anni di anzianità come funzionari di ruolo e ne siano riconosciuti meritevoli da una Commissione composta secondo l'art. 26 del regolamento 5 ottobre 1902, n. 465.

Restano salvi i diritti di coloro che siano stati riconosciuti idonei al posto di segretario con lo stipendio di L. 3000, nonchè a quello di archivista con lo stipendio di L. 2700, a seguito di esame di promozione sostenuto in precedenza alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

I posti di vice segretario di ragioneria di ultima classe, che risulteranno disponibili per effetto della prima applicazione del ruolo organico, potranno essere conferiti, agli attuali ufficiali d'ordine di classe transitoria e scrivani straordinari, i quali prestino l'opera loro da più di 5 anni negli uffici amministrativi e contabili della Direzione generale del Fondo per il culto e siano riconosciuti idonei dalla Commissione dei capi di servizio istituita con l'articolo 26 del regolamento approvato con reale decreto 5 ottobre 1902, n. 465.

(Approvato).

Art. 4.

Nel momento della prima attuazione del nuovo ruolo organico non saranno applicabili le disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

Però i posti di ultima classe, che nella carriera d'ordine e nel personale di servizio si renderanno vacanti in appresso, saranno totalmente riservati a coloro che vi avranno diritto ai termini della suddetta legge, fino a raggiungere il numero corrispondente alla metà dei posti di ultima classe stabiliti per le anzidette due categorie dal ruolo organico allegato alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Salva la integrale applicazione del comma 2° del precedente art. 4 e senza pregiudizio degli effetti della legge 8 luglio 1883 n. 1470 a riguardo dei posti che si renderanno successivamente vacanti, l'ultima classe della carriera d'ordine sarà gradatamente ridotta a 13 posti.

La conseguente economia sarà devoluta per due terzi a risarcimento dell'onere futuro delle pensioni, e ne sarà reso conto per ogni esercizio con apposito allegato al bilancio consuntivo.

L'altra terza parte della economia suddetta potrà essere destinata, a misura che si verificherà e con decreto reale, a migliorare le condizioni della succennata carriera d'ordine.

(Approvato).

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa della Direzione generale del Fondo per il culto saranno fatte le variazioni stabilite dalla tabella B, annessa alla presente legge.

TABELLA B.

Variazioni da portarsi allo Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1904-905.

Aumenti.

Capitolo 1. — Personale	L. 62,500	
meno la economia derivante da cessazione e risparmio di sessenni	» 3,000	
Totale	L. 59,500	59,500

Diminuzioni.

Capitolo 5. — Indennità	L. 29,000	
» 46. — Retribuzioni al personale straordinario	» 8,400	
» 48. — Compensi per lavori straordinari diversi	» 22,100	
Totale	L. 59,500	59,500

Pareggio fra gli aumenti e le diminuzioni.
(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onorevole ministro:

« Il Senato invita l'onorevole ministro di grazia e giustizia a provvedere accchè siano scrupolosamente osservati i divieti concernenti l'assunzione del personale straordinario e, per ogni caso di ammissione di nuovo personale, alla severa applicazione dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, e del decreto 5 ottobre 1902, n. 405, sulle nomine e promozioni del personale di quella amministrazione ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Avvertenza del Presidente
in ordine ai lavori del Senato

PRESIDENTE. Prima d'invitare il Senato a procedere alla votazione dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta, debbo annunziare che per la seduta di domani vi sono pronti per la discussione 17 disegni di legge. Se il Senato desidera, come sembra, di prender le sue ferie mercoledì sei corrente, converrebbe di approvare domani questi disegni di legge, non solo per alzata e seduta, ma anche a scrutinio segreto. Per conseguenza io propongo che la seduta pubblica di domani incominci alle ore 14.

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Così, discussi ed approvati questi 17 disegni di legge, potremo nel giorno successivo esaminarne altri ed esaurire i nostri lavori; ed io spero di avere il piacere d'augurare le buone vacanze a tutti mercoledì sera.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1904

Se non si fanno osservazioni così resta inteso.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta e di due approvati ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo scrutinio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Fabbricazione e vendita di vaccini, di virus, sieri, tossine e prodotti affini;

Senatori votanti	81
Favorevoli	77
Contrari	4

Il Senato approva.

Esonerazione dalla imposta di ricchezza mobile delle spese di ufficio dei ricevitori postali e telegrafici;

Senatori votanti	81
Favorevoli	76
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario;

Senatori votanti	81
Favorevoli	76
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gli

infortuni del lavoro fra gli esercenti di miniere di zolfo della Sicilia;

Senatori votanti	81
Favorevoli	76
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazione al disegno di legge riguardante l'approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904;

Senatori votanti	81
Favorevoli	72
Contrari	9

Il Senato approva.

Transazione della lite tra il Ministero della pubblica istruzione e gli eredi di Ottone Bausch;

Senatori votanti	81
Favorevoli	74
Contrari	7

Il Senato approva.

Attivazione del nuovo catasto;

Senatori votanti	81
Favorevoli	73
Contrari	8

Il Senato approva.

Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare della classe 1884:

Senatori votanti	81
Favorevoli	77
Contrari	4

Il Senato approva.

Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila:

Senatori votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

Il Senato approva.

Ricostituzione in comune autonomo di Capelle distaccandolo dal comune di Montesilvano (Teramo):

Senatori votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazione al ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto:

Votanti	74
Favorevoli	68
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 5 bis).

Costruzione dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino del Sele (N. 436);

Per l'incremento della produzione dei cavalli (121);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 288,827 45 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative (N. 394);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 3,777,148 47, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 429);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 4,748,200 09 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative (N. 430);

Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori (N. 438);

Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1904-905 delle somme occorrenti al pagamento delle pensioni al personale delle Manifatture dei tabacchi e variazioni relative al fine di equivalenti economie (N. 435);

Modificazione dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed alla eleggibilità amministrativa (N. 392).

Successione dei militari scomparsi in Africa (N. 417);

Disposizioni riguardanti il personale subalterno idraulico e gli impiegati straordinari addetti alle strade comunali obbligatorie (N. 434).

Autorizzazione di vendita di stabili demaniali di compendio della ex-stazione ferroviaria di Milano Porta Nuova, alla Società anonima cooperativa suburbana fra gli agenti delle strade ferrate sedente in Milano (N. 417).

Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio di ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito e di previdenza (418);

Navigazione di cabotaggio sulle coste italiane (N. 441);

Provvedimenti a favore dell'industria agrumaria (420);

Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini (419);

Modificazioni all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 312, riguardante la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, e l'ultimazione delle strade comunali obbligatorie rimaste incompiute per effetto della legge 19 luglio 1894, n. 338 (N. 432);

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 9 luglio 1904 (ore 17).

F. DE LUCCI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche